



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio" – "Legge CantierAmbiente".

Repertorio atti n. 70 /CSR del 9 maggio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 9 maggio 2019:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 2, comma 3, prevede che la Conferenza Stato Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge del Governo;

VISTO lo schema di disegno di legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota dell'11 aprile 2019;

VISTA la nota del 18 aprile 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il provvedimento in argomento, convocando contestualmente una riunione, a livello tecnico, per l'esame del predetto provvedimento, tenutasi il 7 maggio 2019, nel corso della quale le Amministrazioni centrali e le Regioni hanno discusso il documento di osservazioni regionali, diramato con nota del 6 maggio 2019 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che secondo gli esiti della predetta riunione tecnica, le Amministrazioni centrali hanno ritenuto accoglibili alcune osservazioni regionali, arrivando ad una posizione condivisa sul testo del provvedimento in argomento;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome, hanno espresso parere favorevole allo schema di disegno di legge, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento consegnato (All. 1), salvo verifica del loro integrale recepimento. La Regione Sicilia, inoltre, chiede lo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge, poiché in contrasto con le proprie prerogative statutarie. Infine le Regioni ribadiscono, con riferimento alle opere utili alla lotta al dissesto idrogeologico, la necessità di poter ricorrere ai mutui BEI per la loro realizzazione;



AP
R



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha accolto gli emendamenti contenuti nel predetto documento.
Relativamente, invece, alla richiesta della Regione Sicilia ha dichiarato la non accoglibilità, perché l'Unione europea contempla una figura unica di Commissario.

ACQUISITO, pertanto, nell'odierna seduta l'assenso del Governo sulle proposte emendative ritenute accoglibili;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio" – "Legge CantierAmbiente" nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/75/SR04/C5

9 maggio 2019
Del Giudice

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E LA
VELOCIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO” – “LEGGE CANTIERAMBIENTE”.**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, salvo verifica del loro integrale recepimento. La Regione Sicilia chiede inoltre lo stralcio dell'articolo 10 del DDL poiché in contrasto con le proprie prerogative statutarie.

La Conferenza delle Regioni sempre con riferimento alle opere utili alla lotta al dissesto idrogeologico, ribadisce la necessità di poter ricorrere ai mutui BEI per la loro realizzazione.

Roma, 9 maggio 2019

Proposte di modifica al D.D.L. "Legge Cantier Ambiente"

Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019

Art. 1 - (Programma d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio)

Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019

Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019

Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019

1. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale.

1. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale.

Accoglibile: in sintonia con la ratio del presente provvedimento.
Accoglibile:
La proposta emendativa andrà inserita all'art. 11, comma 4, quale norma di chiusura così riformulata: I commissari di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge subentrano nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Ciascun Commissario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, predispone un Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito Programma, in coerenza con i piani distrettuali di bacino.

Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti.

Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti.

Accoglibile

Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario

Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario

Non Accoglibile dal MATTM che ritiene opportuno avere chiarezza sulla totalità degli interventi sul dissesto.

3. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio sono i seguenti:

Le tipologie di Gli-interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio sono i seguenti:

Accoglibile nella riformulazione che segue:

- a) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
- b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, vasche delle colate, piene, scaricatori e argini, casse di espansione, scaricatori di piena, scolinatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duna; e altri fenomeni di dissesto;
- e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

- a) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
- b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, vasche delle colate, piene, scaricatori e argini, casse di espansione, scaricatori di piena, scolinatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duna; e della linea di costa;
- e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

- a) dopo la parola adiacenti aggiungere "ovvero cura di ripristinare l'apporto solido a mare";
- b) accoglibile con riserva di valutazione in quanto proposta pervenuta dalla Protezione civile.

d) Accoglibile la sostituzione di "invasione" con "ingressione" e rettifica dell'errore materiale del termine "duna" da sostituire con "dunali".
E' accoglibile con riserva di verifica da parte del MATTM la proposta di inserimento "della linea di costa" in quanto le opere di ricostruzione della linea di costa sono molto dispendiose i spesso i risultati non sono duraturi.



<p>g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.</p>	<p>g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, il mantenimento o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento, i miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché lavori complementari necessari per rendere l'opera efficace e fruibile.</p>	<p>4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi. I miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).</p>	<p>5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).</p>	<p>Non Accoglibile in quanto il MEF e l'Agenzia di Coesione la ritengono necessaria per salvaguardare gli interventi già in corso e le programmazioni sul dissesto già inserite nei piani territoriali.</p>
<p>6. Ai fini della presente legge si intende per: «Soggetto attuatore», la persona fisica individuata dal Commissario a cui possono essere delegate in tutto o in parte le funzioni commissariati; «Ente avvalso», le amministrazioni, enti, società di cui si avvale il Commissario per lo svolgimento di attività sia nei casi in cui la titolarità resta in capo al Commissario sia in quelli in cui la titolarità, compresa la funzione di stazione appaltante, venga conferita agli enti stessi. «Personale avvalso», il personale di cui il Commissario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, appartenente agli enti di cui il Commissario può avvalersi; «Interventi commissariati», gli interventi inseriti nel Programma d'azione triennale approvato, e negli Accordi di Programma e Procedimentali sottoscritti fra le Regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché nel Fondo di Progettazione.</p>	<p>6. Ai fini della presente legge si intende per: «Soggetto attuatore», la persona fisica individuata dal Commissario a cui possono essere delegate in tutto o in parte le funzioni commissariati; «Ente avvalso», le amministrazioni, enti, società di cui si avvale il Commissario per lo svolgimento di attività sia nei casi in cui la titolarità resta in capo al Commissario sia in quelli in cui la titolarità, compresa la funzione di stazione appaltante, venga conferita agli enti stessi. «Personale avvalso», il personale di cui il Commissario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, appartenente agli enti di cui il Commissario può avvalersi; «Interventi commissariati», gli interventi inseriti nel Programma d'azione triennale approvato, e negli Accordi di Programma e Procedimentali sottoscritti fra le Regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché nel Fondo di Progettazione.</p>	<p>Non Accoglibile in quanto le definizioni potrebbero ridurre la portata operativa della norma e la flessibilità delle soluzioni adottate dalle regioni.</p>
<p>Art. 2 - (Procedure per l'adozione del Programma)</p>		
<p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p>
<p>1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inautenticamente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione. Il Programma è contestualmente trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla China di regia interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.</p>	<p>1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva, anche per strali, con proprio decreto, previo parere del Segretario dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inautenticamente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.</p>	<p>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile con la seguente riformulazione "nonché gli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma."</p>



<p>3. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità.</p>	<p>La rimodulazione degli interventi e l'utilizzo delle economie finali e da ribasso di asta può essere disposto dai Commissari, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere anche in assenza di coerenza con la Pianificazione distrettuale, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità. Gli interventi indicati dalle regioni, nel limite sopraindicato, dovranno acquisire la coerenza od essere inseriti nella Pianificazione di distretto successivamente all'approvazione del Programma da parte del Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare e comunque prima dell'avvio dei lavori realizzativi dell'intervento stesso.</p>	<p>Non Accoglibile perché non coerente con la modifica definita nel comma precedente</p> <p>Non Accoglibile: si prevede tuttavia l'eliminazione del termine "ovvero" dal testo del DDL</p> <p>Non Accoglibile la cancellazione di "coerenti con la pianificazione di distretto" e la sua sostituzione con "anche in assenza di coerenza con la Pianificazione distrettuale"</p> <p>Accoglibile l'inserimento di "gli obiettivi della" dopo la parola "coerenti con"</p> <p>Non Accoglibile la proposta di inserimento dell'ultimo periodo</p>
<p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di bacino e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è consentito l'avvio del piano per il 2019, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle richieste prioritarie dei commissari. A tal fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per l'annata 2019, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2017, n. 21. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 3.</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di bacino e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è consentito l'avvio del piano per il 2019, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle richieste prioritarie dei commissari. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per l'annata 2019, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2017, n. 21. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 3.</p>	<p>Accoglibile con la seguente riformulazione: "e degli altri atti eventualmente adottati"</p>
<p>Art. 3 - (Preteri e compiti del Commissario</p> <p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p> <p>1. Per l'esplicitamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il Commissario, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti attuatori. Al Soggetto Attuttore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p> <p>1. Per l'esplicitamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il Commissario, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua può delegare le proprie funzioni e poteri, anche solo in parte, a enti terzi che operano secondo specifiche disposizioni impartite dal Commissario. Al soggetto attuttore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli enti avvalsi sono individuati nell'ambito delle amministrazioni, enti e società di cui al successivo art. 6, comma 1.</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p> <p>Non Accoglibile in quanto varificherebbe la portata della norma. Il Commissario non può delegare le proprie funzioni. Il MATTM ritiene inoltre che l'individuazione del soggetto attuttore non debba essere una facoltà in quanto l'esperienza ha dimostrato che nei casi in cui è stato individuato, i tempi di realizzazione degli interventi sono stati più celeri.</p>
<p>2. Il Soggetto Attuttore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di delega di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, degli organi ordinari e straordinari. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.</p>	<p>2. Il Commissario, anche tramite i soggetti attuatori o gli enti avvalsi delegati, nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di delega di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, degli organi ordinari e straordinari. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi</p>	<p>Accoglibile con la seguente riformulazione:</p> <p>"2. Il Soggetto Attuttore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto comunque della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio."</p>



<p>3. In deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi.</p>	<p>generalmente dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.</p>	<p>Riserva di valutazione in merito alla cancellazione di "approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi"</p>
<p>4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano la dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi approvati. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.</p>	<p>In deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immisione in possesso dei suoi anelli con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.</p>	<p>4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano la dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi approvati. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.</p>	<p>Non Accoglibile: il raddoppio dei termini è frutto di una scelta politica quale clausola di garanzia per i beni culturali.</p> <p>Accoglibile la cancellazione di "limitatamente agli interventi approvati"</p> <p>Non accoglibile l'inserimento di "anche attraverso gli enti avvalsi"</p>
<p>6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che la notificazione dell'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'atrio propria, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati, venga pubblicata nell'albo pretorio dei comuni interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni; detta pubblicazione deve intendersi sostitutiva delle notifiche di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15, nelle forme dell'articolo 150 del codice di procedura civile in quanto compatibili, individuando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei proprietari dei terreni interessati. In ogni caso, copia dell'autorizzazione è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trovano le aree interessate ed un suo estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che la notificazione dell'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'atrio propria, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati, venga pubblicata nell'albo pretorio dei comuni interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni; detta pubblicazione deve intendersi sostitutiva delle notifiche di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15, nelle forme dell'articolo 150 del codice di procedura civile in quanto compatibili, individuando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei proprietari dei terreni interessati. In ogni caso, copia dell'autorizzazione è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trovano le aree interessate ed un suo estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Accoglibile una con riserva di confronto con il Ministero dell'Interno.</p> <p>N.B. la proposta contenuta nel DDL richiama una norma attivabile in ordinario e pertanto, non costituisce una norma acceleratoria</p>
<p>7. Per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale i termini previsti nella parte II, titolo III, del Digs del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà</p>	<p>7. Per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale i termini previsti nella parte II, titolo III, del Digs del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà</p>	<p>Accoglibile qualora non venga inserito nella conversione in legge del decreto "sblocca cantieri"</p> <p>Il testo del DDL potrà essere coordinato con la medesima norma prevista nel DL Sbocca cantieri</p>
<p>8. «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei materiali di scavo di fondali marini e salmastri o di terreni litoranei emersi (di cui al comma 1, lettera a, dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152), nelle more dell'aggiornamento della normativa di settore, continuano a valere, ai fini della salvaguardia e la protezione delle coste del Friuli Venezia Giulia, i livelli climici di</p>	<p>8. «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei materiali di scavo di fondali marini e salmastri o di terreni litoranei emersi (di cui al comma 1, lettera a, dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152), nelle more dell'aggiornamento della normativa di settore, continuano a valere, ai fini della salvaguardia e la protezione delle coste del Friuli Venezia Giulia, i livelli climici di</p>	<p>Non Accoglibile in quanto ritenuto non pertinente in detto DDL</p>



Riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto 15 luglio 2016, n. 173 del Ministero dell'ambiente e della Tutela Del Territorio e del Mare, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico (HgS, conosciuto come cinabro o cinabrite o cinabarite) e comunque non mobile, determinata tramite norme tecniche nazionali o internazionali o con metodi alternativi, per i quali è stato opportunamente verificato il rispetto dei criteri minimi di equivalenza dalla competente ARPA-FVG, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s., di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del predetto decreto. I limiti della tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto 15 luglio 2016, n. 173 sono considerati comunque rispettati, in quanto il solfuro mercurico è stato escluso dai composti inorganici del mercurio (identificati dal numero della sostanza 080-002-006 in tabella 3.1 "Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanze specificate nella medesima tabella contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2009.,"

Art. 4 - (Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)

Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019

1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescendendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di sviluppo e coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di in tiggazione cial rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014

Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019

1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescendendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorché gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei rispettivi sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. J), legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorché questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorché gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei rispettivi sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. J), legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorché questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.


Art. 5 - (Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati)


Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019

L. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i commissari monitorano, per il tramite dei rispettivi sistemi informativi gestionali, gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i programmi di cui

Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019

L. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i commissari monitorano, per il tramite dei propri sistemi informativi gestionali, i interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i




<p>all'articolo, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP).</p> <p>Art. 6 – (Assistenza tecnica al Commissariato)</p> <p>Tesio approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p>	<p>programmi di cui all'articolo, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP) provvisorio.</p> <p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p>	
<p>1. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo commessa alla progettazione, all'ardimento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino, nonché di tutti i soggetti pubblici, dotati di specifica competenza tecnica.</p> <p>2. Ciascun Commissario, mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisse Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.</p>	<p>1. Per le attività di programmazione, progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo commessa alla programmazione, progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., della società RTI S.p.A., delle Comunità Montane, dei consorzi di bonifica, dei consorzi industriali e delle autorità di bacino, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni, e delle società a totale capitale pubblico, dotati di specifica competenza tecnica.</p> <p>2. Ciascun Commissario, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può costituire specifici Nuclei Operativi di Supporto (NOS), che potranno essere composti da: personale reclutato tramite convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa; personale in avallimento scelto tra le strutture indicate al comma 1; personale a contratto di comprovata esperienza nei settori d'interesse.</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p> <p>Accoglibile con la riformulazione che segue:</p> <p>La prima occorrenza del termine "programmazione" è sostituita da "preparatorie all'elaborazione del Programma di cui all'art. 1" nonché per le attività di...</p> <p>La seconda occorrenza del termine "programmazione" non è accolta</p> <p>Accoglibile tranne la menzione ai Consorzi industriali.</p> <p>Non Accoglibile in quanto trattasi di un organismo ritenuto necessario quale interfaccia ministeriale presso la Regione; eventualmente il Nucleo può anche coincidere con la struttura di supporto del Commissario.</p> <p>Accoglibile con la riformulazione che segue:</p> <p>"2. Ciascun Commissario, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisse Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge."</p>
<p>3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a valere delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento a carico dei relativi quadri economici.</p> <p>4. Al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i commissari, le competenti strutture ministeriali e le autorità di bacino, di fungere da collettore delle istanze locali per assicurare, in caso di necessità, interventi immediati e tempestivi, nonché di presidiare il funzionamento delle attività di cui alla presente legge e monitorare mensilmente l'effettivo impegno delle risorse stanziare, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. La Segreteria tecnica è composta da 7 consulenti esperti, estranei alla Pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, contratti pubblici, nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, unitamente ai compensi per i soggetti attuatori di cui all'art. 3, comma 1, qualora esterni alla pubblica amministrazione e ai costi necessari per il funzionamento degli uffici del Commissario, sono posti a valere delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento a carico dei relativi quadri economici.</p> <p>Al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i commissari, le competenti strutture ministeriali e le autorità di bacino, di fungere da collettore delle istanze locali per assicurare, in caso di necessità, interventi immediati e tempestivi, nonché di presidiare il funzionamento delle attività di cui alla presente legge e monitorare mensilmente l'effettivo impegno delle risorse stanziare, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Segreteria tecnica è composta da 7 consulenti esperti, estranei alla Pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, contratti pubblici, nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>Accoglibile: ci si rimette alle valutazioni del MEF su eventuali impatti economico-finanziari</p> <p>Accoglibile</p>
<p>5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>Art. 7 – (Misure di sostegno alla progettazione)</p> <p>Tesio approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p> 

<p>1. Al fine di consentire le necessarie attività progettuali commesse agli interventi per il dissesto idrogeologico e istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, cui confluiscono altresì le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p>	<p>1. Al fine di consentire le necessarie attività progettuali commesse agli interventi per il dissesto idrogeologico, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio viene alimentato con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, cui confluiscono altresì le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p>	<p>Non Accoglibile in quanto la norma intende istituire un nuovo Fondo di progettazione a fondo perduto di 135 milioni di euro di cui 100 milioni provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p> <p>Il MEF ha proposto una riformulazione nel modo che segue:</p> <p>"Al fine di consentire le necessarie attività progettuali commesse agli interventi per il dissesto idrogeologico e istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, cui confluiscono annualmente altresì le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221"</p>
<p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>		
<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le risorse per l'anno 2019 sono ripartite e immediatamente erogate quali contributi ai commissari per il finanziamento della progettazione degli interventi individuati dai medesimi quali prioritari, sulla base delle richieste già pervenute dai commissari e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016.</p>		
<p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio</p>		<p>Chiesto dal MEF l'inserimento dopo la parola bilancio di "anche in conto residui"</p>
<p>Art. 8 – (Green Manager)</p>		
<p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p>		
<p>1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, individuano un "green manager" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio.</p>	<p>Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, individuano un "green manager" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio</p>	<p>Non Accoglibile la cancellazione dell'intero articolo.</p>
<p>2. In particolare, il "green manager":</p> <p>a) promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;</p> <p>b) sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico;</p> <p>c) promuove la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente, nonché specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia</p> <p>d) limitatamente agli enti regionali, monitora l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1, predisponendo una relazione trimestrale sullo stato delle attività poste in essere con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS).</p>	<p>2. In particolare, il "green manager":</p> <p>a) promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;</p> <p>b) sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico;</p> <p>c) promuove la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente, nonché specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia</p> <p>d) limitatamente agli enti regionali, monitora l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1, predisponendo una relazione trimestrale sullo stato delle attività poste in essere con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS).</p>	<p>Accoglibile solo la cancellazione della lettera d)</p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione del "green manager".</p>	<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione del "green manager".</p>	
<p>4. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la parola: "mobility" è sostituita con la seguente: "green".</p>	<p>4. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la parola: "mobility" è sostituita con la seguente: "green".</p>	



<p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p>
<p>1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio,"</p>		
<p>ART. 10 - (Disposizioni in materia di adeguamento dei sistemi di collaudo, fognatura e depurazione)</p>		
<p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p>
<p>1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 201 7/218 1, al commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché le ulteriori procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.</p>		<p>La Regione Sicilia ha preannunciato l'espressione di parere negativo ove il testo dell'art. 10 permancesse, in quanto contrastante con la normativa regionale e con la figura commissariale già istituita che ha posto in essere atti che a suo giudizio andrebbero vanificati. Il MATTM si riserva la valutazione ma chiede l'invio della proposta al coordinamento delle Regioni</p>
<p>2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari di cui all'articolo 7, commi 7, 7-bis, 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il commissario unico di cui al comma 1 subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.</p>		<p>Non Accoglibile</p>
<p>3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento del le procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 201 7/218 1, precisando, per ciascun agglomerato la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento del le procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 201 7/218 1, precisando, per ciascun agglomerato la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>Non Accoglibile</p>
<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.</p>		<p>Il MEF ha osservato in sede di riunione l'incongruenza del testo del DDL con quello della relazione di accompagnamento in relazione ai termini: sono individuati gli interventi sono individuate le risorse</p>
<p>5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma re, con sede presso il medesimo Ministero. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>		<p>Accoglibile</p>
	<p>5bis. Per gli interventi di cui al comma 1 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità di</p>	<p>Accoglibile</p>

<p>6. Ai fini dell'attuazione dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3, a seguito del provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse confiduciarie direttamente nella contabilità speciale del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n.133 del 2014, e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.</p> <p>7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 2, dopo le parole "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni."</p> <p>b) al comma 9, dopo le parole "apposite convenzioni", sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.a., nonché"; dopo le parole "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente,;"</p> <p>c) al comma 10, dopo le parole "del ciclo delle acque", sono aggiunte le seguenti: di cui uno scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, professori ordinari in materie giuridiche e dirigenti generali dell'Amministrazione statale dotati di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale."</p>	<p>Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.</p>	
<p>Art. 11 - (Deposizioni finali e abrogazioni)</p> <p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p> <p>1. Entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo di programmazione, i commissari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione degli interventi programmati con l'indicazione dei tempi di realizzazione ovvero dei motivi che non hanno consentito o non consentono la realizzazione dell'intervento. Sulla base delle relazioni commissariali nonché delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, proposte operative di semplificazione e dirette a riprogrammare la tipologia e la localizzazione degli interventi al fine di elaborare il terzo ciclo di programmazione. Le funzioni commissariali cessano comunque al completamento del terzo ciclo di programmazione.</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p> <p>1. Entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo di programmazione triennale, i commissari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione degli interventi programmati con l'indicazione dei tempi di realizzazione ovvero dei motivi che non hanno consentito o non consentono la realizzazione dell'intervento. Sulla base delle relazioni commissariali nonché delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, proposte operative di semplificazione e dirette a riprogrammare la tipologia e la localizzazione degli interventi al fine di elaborare il terzo ciclo di programmazione triennale. Le funzioni commissariali cessano comunque al completamento degli interventi facenti parte del terzo ciclo di programmazione triennale.</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p> <p>Accoglibile.</p>
<p>2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:</p> <p>a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>b) i commi 2-ter, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p>	<p>2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:</p> <p>a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>b) i commi 2-ter, 3, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116</p>
<p>3. Ovunque ricorrano i richiami ai poteri commissariali di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, devono intendersi agli articoli 3, 4, 5, e 6 della presente legge.</p>		

Art. 12 Norme di salvaguardia e disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta

<p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p> <p>2. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta i poteri dei Commissari delegati di cui al presente decreto sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale e regionale.</p> <p>3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta le risorse finanziarie previste dal presente decreto sono trasferite, con vincolo di destinazione per gli interventi ammessi a finanziamento, al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale e regionale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la singola Provincia e Regione Autonoma interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali e regionali di contabilità.</p> <p>4. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Autonoma della Valle d'Aosta sulla base del rispettivo ordinamento.</p>	<p>Accoglibile con la sostituzione ai commi 1 e 2 di "al presente decreto" con "alla presente legge"</p> <p>3) Non accoglibile</p> <p>4) Non accoglibile.</p>
--	---

